



COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 18 Del 29-03-19

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI ANNO 2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 20:45 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

CIARAPICA FABRIZIO	A	PEZZOLA MAICOL	P
MORRESI CLAUDIO	P	CORVATTA TOMMASO CLAUDIO	P
NORI PAOLO	P	SILENZI GIULIO	A
ROSSI MONIA	P	ROSATI YURI	P
MERCURI MARINO	P	FRANCO MIRELLA	P
CAVALLO COSTANTINO	P	POETA MARCO	P
PIZZICARA VINCENZO	P	MEI STEFANO	P
GARBUGLIA SIMONE	P	GHIO STEFANO MASSIMILIANO	A
MARZETTI SERGIO	P	ROSSI PIER PAOLO	P
CROIA PIERO	A	MARINELLI LAURA	P
BAIONI GIUSEPPE	A	POLVERINI FABIOLA	P
CALDARONI FRANCESCO	P	LAZZARINI ARMANDO	P
RUFFINI MARIA CRISTINA	P		

ne risultano presenti n. 20 e assenti n. 5.

Assume la presidenza il Signor MORRESI CLAUDIO in qualità di PRESIDENTE assistito dal Segretario Comunale Morosi Sergio.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

PIZZICARA VINCENZO
POETA MARCO
MARINELLI LAURA

Immediatamente eseguibile S	Soggetta a controllo N
-----------------------------	------------------------

PARERE: Ai sensi dell'art. 49 1[^] comma del D.Lgs n. 267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' contabile

Non necessita il rilascio dell'attestazione di copertura finanziaria in quanto l'atto non comporta spesa.

Data: 05-03-2019

Il Responsabile dei servizi Finanziari
PASSARELLI MARCO

 Firmato

PARERE: Ai sensi dell'art. 49 1[^] comma del D.Lgs n. 267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica

Data: 05-03-2019

Il Responsabile del servizio
PASSARELLI MARCO

 Firmato

Sono presenti gli assessori: Troiani Fausto, Cognigni Giuseppe, Capponi Barbara, Gabellieri Maika, Belletti Roberta, Carassai Ermanno, Borroni Pierpaolo.

Si da atto che la discussione del presente argomento si è svolta unitariamente agli altri argomenti previsti nell'odierno ordine del giorno, tutti attinenti al bilancio di previsione 2019-2021, così come risulta dal precedente atto deliberativo n. 17 e dalla trascrizione conservata in atti.

Preso atto, quindi, della discussione e degli interventi svolti in precedenza, viene posto a votazione il seguente documento istruttorio.

"" ""

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

RICHIAMATI, così come modificati dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014), gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali è stata istituita l'Imposta Municipale Propria (IMU);

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita, con decorrenza 1 gennaio 2014, l'Imposta Comunale Unica (IUC) basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro correlato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

DATO ATTO che la IUC è composta da:

- IMU (Imposta Municipale Propria) componente patrimoniale dovuta dal possessore di immobili esclusa l'abitazione principale;
- TASI (Tributo Servizi Indivisibili) componente servizi a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile per i servizi indivisibili del Comune;
- TARI (Tributo Servizio Rifiuti) componente destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 29/9/2012 con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale sull'IMU pubblicato sul Portale del Federalismo in data 22/10/2012;

CONSIDERATO che con delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 30/7/2014 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale Unica (IUC) di cui è parte una sezione dedicata all'Imposta Municipale Propria e che il suddetto regolamento è stato da ultimo modificato con la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 30/3/2017;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

EVIDENZIATO che i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a *"disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti"*;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: *16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*”;

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”.

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 02/02/2019, che differisce ulteriormente al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 da parte degli Enti Locali, termine che con precedente Decreto del 7 dicembre 2018 era già stato differito dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019;

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n. 201 ove si prevede che: “*A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997*”;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale Prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 così come modificato dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014), l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato:

- 1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
- 2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE PER LE CATEGORIE CATASTALI A1-A8-A9 0,4 PER CENTO in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;

RILEVATO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale degli immobili delle sole categorie A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, il soggetto passivo detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, entro euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

RICHIAMATA inoltre la legge 28 dicembre 2015 n. 208, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2016, la quale in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare prevede:

- art. 1 comma 10 lettera *“b) al comma 3, prima della lettera a) è inserita la seguente: «0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;*”

- art. 1, comma 53 riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato: *All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento».*

VISTO il D.L. 47/2014 all'art. 9-bis che stabilisce che a partire dal 1 gennaio 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti in Italia ed iscritti nell'AIRE - già pensionati nei Paesi esteri di residenza – a titolo di proprietà o usufrutto a condizione che non sia locata o data in comodato d'uso. Per tale unità immobiliare è disposta l'esenzione dall'IMU e la riduzione nella misura di 2/3 della TASI. Per tutti i cittadini iscritti AIRE non pensionati continuano ad essere vigenti le norme precedenti;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 30/7/2014 con al quale sono state determinate le aliquote e le detrazioni per l'Imposta Municipale Unica del Comune di Civitanova Marche per l'anno 2014;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 30/7/2015 con al quale sono state determinate le aliquote e le detrazioni per l'Imposta Municipale Unica del Comune di Civitanova Marche per l'anno 2015;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 16/06/2016 con la quale, al punto 9 del dispositivo, sono state confermate per l'anno 2016 le aliquote dei tributi comunali previste per il 2015;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30/3/2017 con la quale sono state confermate per l'anno 2017 le aliquote dei tributi comunali previste per il 2016;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 9/3/2018 con la quale sono state confermate per l'anno 2018 le aliquote dei tributi comunali previste per il 2017;

CONSIDERATO che nel 2018 per via della conferma disposta con la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 9/3/2018 le aliquote e la detrazione dell'IMU erano le seguenti:

a. Aliquota del 0,6 per cento per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b. Aliquota del 1,06 per cento per tutti gli altri immobili diversi da quelli di cui sopra (fabbricati, aree edificabili e terreni, fatte salve le esenzioni previste dal regolamento comunale);

c. Aliquota dello 0,46 per cento per le unità immobiliari di proprietà di anziani o disabili che acquisiscono la residenza presso un parente o affine;

d. per l'unità immobiliare di categoria A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATE le esigenze legate alla necessità di garantire l'equilibrio finanziario del bilancio per il corrente esercizio;

VALUTATO il raccordo delle aliquote IMU con le aliquote TASI per la cui determinazione è stata predisposta la proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 15/01/19;

DATO ATTO della competenza del Consiglio Comunale in ordine all'approvazione del presente atto;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, sulla presente proposta, espresso ai sensi dell'articolo 49, TUEL 267/00, da parte del responsabile del tributo;

VISTO il verbale della Commissione Consiliare Bilancio del 20/03/2019;

propone di deliberare

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di confermare relativamente all'anno 2019 le aliquote e la detrazione per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria già in vigore nell'anno 2018 che, pertanto, risultano determinate come di seguito indicato:

a. Aliquota dello 0,6 per cento per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b. Aliquota del 1,06 per cento per tutti gli altri immobili diversi da quelli di cui sopra (fabbricati, aree edificabili e terreni, fatte salve le esenzioni previste dal regolamento comunale);

c. Aliquota dello 0,46 per cento per le unità immobiliari di proprietà di anziani o disabili che acquisiscono la residenza presso un parente o affine;

d. per l'unità immobiliare di categoria A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro

200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

3) di dare atto che le aliquote e la detrazione di cui al precedente punto 2) decorrono dal 1/1/2019;

4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento dell'Imposta Unica Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 30/7/2014 e s.m.i.;

5) di demandare al Dirigente del IV Settore l'adempimento relativo alla trasmissione mediante procedura telematica delle aliquote tramite il sito web www.portalefederalismofiscale.gov.it in conformità con quanto previsto dalla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

6) di dichiarare, con separata e successiva votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. "" ""

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Esaminato il documento istruttorio sopra riportato;

- Sentiti gli interventi e le dichiarazioni di voto dei consiglieri, come da trascrizione conservata in atti;

- Visti i pareri favorevoli resi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, dal Dirigente del Settore IV - Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del presente provvedimento;

- Accertato che il Dirigente del Settore IV - Servizio Finanziario ha dichiarato che sulla proposta non necessita l'attestazione di copertura finanziaria in quanto l'atto non comporta spesa;

- Visto l'esito della votazione che ha dato il seguente risultato:

- voti favorevoli: n. 14

- voti contrari: n. 6 (Corvatta, Franco, Mei, Poeta, Rosati, Rossi P.P.)

- astenuti: //

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di confermare relativamente all'anno 2019 le aliquote e la detrazione per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria già in vigore nell'anno 2018 che, pertanto, risultano determinate come di seguito indicato:

a. Aliquota dello 0,6 per cento per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- b. Aliquota del 1,06 per cento per tutti gli altri immobili diversi da quelli di cui sopra (fabbricati, aree edificabili e terreni, fatte salve le esenzioni previste dal regolamento comunale);
- c. Aliquota dello 0,46 per cento per le unità immobiliari di proprietà di anziani o disabili che acquisiscono la residenza presso un parente o affine;
- d. per l'unità immobiliare di categoria A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- 3) di dare atto che le aliquote e la detrazione di cui al precedente punto 2) decorrono dal 1/1/2019;
- 4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento dell'Imposta Unica Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 30/7/2014 e s.m.i.;
- 5) di demandare al Dirigente del IV Settore l'adempimento relativo alla trasmissione mediante procedura telematica delle aliquote tramite il sito web www.portalefederalismofiscale.gov.it in conformità con quanto previsto dalla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale.

Il Presidente chiede la votazione per l'attribuzione dell'immediata eseguibilità.

Dalla stessa emerge il seguente risultato:

- voti favorevoli: n. 14
- voti contrari: n. 6 (Corvatta, Franco, Mei, Poeta, Rosati, Rossi P.P.)
- astenuti: / /

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

dichiara il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

La trascrizione integrale della discussione riferita al presente punto all'o.d.g. è conservata in atti.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Segretario Comunale
Morosi Sergio

Il Presidente
MORRESI CLAUDIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In pubblicazione all' Albo Pretorio on-line dal 08-04-19 per giorni 15 consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n.267/2000

Civitanova Marche, li 08-04-19

Segretario Comunale
Morosi Sergio

CERTIFICATO ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-03-19 , ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Civitanova Marche, li 29-03-19

Segretario Comunale
Morosi Sergio